



# CITTA' DI TERRACINA

(Provincia di Latina)

## **Regolamento per il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.)**

(allegato alla proposta di Delibera C.C. n.143/2019 - approvato con Delibera di C.C. n. \_\_ del \_\_)

## **REGOLAMENTO**

### **Art. 1 - Oggetto**

Il presente regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina i compiti ed il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CCVLPS) di cui all'art.141 e seguenti del R.D. 06.05.1940 n.635 "Regolamento del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza", R.D. 18.06.1931 n.773, così come modificato dall'art.4 del D.P.R. 28.05.2001 n.311.

### **Art. 2 - Composizione e nomina**

La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo del Comune di Terracina (di seguito definita CCVLPS) è nominata con atto del Sindaco e resta in carica per tre anni.

Venuta a scadenza per fine periodo di durata in carica, continua ad operare fino al giorno di nomina della nuova Commissione.

La Commissione Comunale di Vigilanza è così composta (membri effettivi):

- a) Sindaco o suo delegato che la presiede;
- b) Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato;
- c) Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico suo delegato;
- d) Dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
- e) Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
- f) Dirigente del Settore comunale SUAP o suo delegato;
- g) Un esperto esterno in materia di elettrotecnica;

Ai sensi dell'art.4 del D.P.R. n.311/2001 per ogni componente la Commissione possono essere previsti uno o più supplenti. Il supplente partecipa alla seduta solo nel caso in cui il titolare non possa, per qualsiasi ragione, intervenire.

La Commissione Comunale di Vigilanza è presieduta dal Sindaco (o suo delegato).

Alla Commissione così composta, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto oggetto di verifica, potranno essere aggregati, ove se ne ravvisi la necessità, uno o più esperti in acustica o altra disciplina tecnica, nonché, su richiesta dei medesimi, un rappresentante degli esercizi di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

La Commissione dovrà inoltre essere integrata con il Presidente del CONI o suo delegato nel caso di impianti sportivi in relazione alle disposizioni di cui al D.M. del 18 marzo 1996.

### **Art. 3 - Competenze**

La Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui agli artt. 140 e 141/bis del Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza provvede, ai fini dell'applicazione dell'art.80 del T.U.L.P.S., a verificare la solidità e sicurezza dei locali, impianti e luoghi sede di pubblico intrattenimento e spettacolo, salvo i casi in cui la relativa competenza risulta attribuita, così come

previsto dall'art. 142 del precitato Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S, alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo così come modificato dall'art. 4 del DPR 28.05.01 n.311.

In particolare la CCVLPS, ai fini del rilascio della licenza di agibilità ai sensi dell'art.80 del T.U.L.P.S., provvede a:

- **Esprimere** il parere sui progetti di nuovi locali di pubblico spettacolo e impianti sportivi, o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti;
- **Verificare** le condizioni di stabilità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti, ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- **Accertare** la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- **Accertare**, ai sensi dell'art.4 del Decreto legislativo 8 gennaio 1998 n.3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n.337 ("Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante) e le condizioni di tutela del benessere animale, nonché le condizioni di detenzione di animali pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica da parte dei circhi e mostre faunistiche permanenti e viaggianti (Legge 7 febbraio 1992 n. 150 e Legge 13 dicembre 1998 n. 426);
- **Controllare** con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti. Per i locali ed impianti che hanno una capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le predette verifiche e/o accertamenti sono sostituiti da una relazione tecnica redatta da un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri, nell'albo degli architetti, nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri, con il quale si attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno 19 agosto 1996.

E' sempre fatto salvo il parere preventivo da parte della CCVLPS sui progetti di impianti fissi, nuovi locali di pubblico spettacolo e impianti sportivi, o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti anche per una capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone.

#### **Art. 4 - Richiesta di intervento della Commissione – Modalità e contenuto della domanda.**

Ogni richiesta di intervento della Commissione deve essere indirizzata al Presidente della CCVLPS e presentata al Comune in modalità telematica:

- a) nel caso di parere su progetto (di nuova realizzazione o di ristrutturazione/modifica), cambio di gestione o richiesta di sopralluogo relativo a locale di pubblico spettacolo permanente la Commissione esprimerà il proprio parere entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della domanda e comunque secondo quanto disposto dalla L.241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.
- b) nel caso di manifestazione avente carattere temporaneo la domanda di agibilità dovrà pervenire almeno 30 (trenta) giorni prima dello svolgimento.

In casi di comprovata urgenza, da valutare di volta in volta, a cura del responsabile del procedimento, potrà essere presentata domanda anche in termini inferiori a quanto sopra esposto.

Il responsabile del procedimento comunica al segretario della Commissione, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della stessa, la domanda di intervento della Commissione ai fini della convocazione della medesima ai sensi del successivo art.5; il responsabile del procedimento provvede a verificare la regolarità formale e la rispondenza della documentazione allegata alle richieste avanzate, e qualora ne rilevi l'irregolarità o la carenza, provvederà a darne comunicazione al richiedente con comunicazione scritta per via telematica.

All'istanza dovrà essere allegata la documentazione prevista a seconda della tipologia di intervento della Commissione Comunale richiesto dall'interessato, fermo restando che, in relazione alla particolarità dei luoghi e

delle strutture sulle quali è chiamata ad esprimere il proprio parere, la Commissione può richiedere, a fini istruttori, ulteriore documentazione integrativa e quant'altro previsto dalla vigente normativa.

## **Art. 5 - Funzionamento**

### **a) Convocazione;**

L'avviso di convocazione ai componenti della Commissione Comunale di Vigilanza, contenente la data, il luogo dello svolgimento della seduta e del sopralluogo, nonché gli argomenti oggetto di trattazione, deve essere inviato con avviso scritto in via telematica.

I componenti effettivi, qualora impossibilitati a partecipare alla riunione convocata, provvedono ad informare direttamente i rispettivi supplenti, affinché li sostituiscano.

Gli incontri della Commissione Comunale di Vigilanza sono comunicati, a cura del segretario della commissione, al richiedente il provvedimento finale, che può presenziare e fornire eventuali chiarimenti. La comunicazione deve essere inviata al destinatario del provvedimento od al tecnico di fiducia eventualmente delegato, in via telematica, almeno tre giorni prima di quello previsto per la riunione, salvo casi di urgenza.

I sopralluoghi allo scopo del rilascio della licenza di agibilità ex art.80 T.U.L.P.S. saranno di massima effettuati dal lunedì al venerdì non festivi, antecedentemente alle ore 17,00, ad eccezione di casi particolari su motivata richiesta del soggetto interessato e comunque nel caso di attività a carattere temporaneo.

Qualora non sia indicato il termine entro cui si desidera che venga esaminato il progetto o realizzato il sopralluogo, la richiesta sarà iscritta d'ufficio alla prima riunione utile della Commissione. Qualora, invece, si richieda che l'esame o il sopralluogo siano compiuti entro una data precisa, la richiesta dovrà pervenire all'ufficio almeno 60 (sessanta) giorni prima di tale data.

### **b) Riunione;**

Le riunioni della Commissione Comunale di Vigilanza si tengono di norma presso gli Uffici della Segreteria della Commissione e nei luoghi indicati, di volta in volta, dal Presidente nell'avviso di convocazione.

Per la validità delle riunioni occorre la presenza di tutti i componenti di cui al secondo comma lettere da a) ad g) del precedente articolo 2, salvo quanto previsto al successivo punto.

L'assenza del rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo o del rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e l'assenza dei membri aggregati, in quanto componenti non obbligatori, quando non ricorrono casi di locali ed impianti con specifiche dotazioni tecnologiche, non inficia la validità della riunione.

In caso di impedimento a partecipare alla riunione da parte di un componente obbligatorio, il parere della Commissione si intende validamente espresso qualora il componente assente provveda per tempo a far pervenire il proprio parere scritto al Presidente.

I Commissari hanno l'obbligo di astenersi nei casi di incompatibilità previsti dall'art.51 del Codice di Procedura Civile.

Nella seduta della Commissione sono esaminate tutte le domande iscritte all'ordine del giorno e le eventuali ulteriori, pervenute fuori termine, che la Commissione ritenga, comunque, di esaminare.

### **c) Formulazione del parere e relativo verbale;**

Il parere della Commissione deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti di cui al secondo comma lettere da a) ad g) del precedente art.2 e deve essere redatto per iscritto e contenuto nel verbale di riunione, motivato, in fatto ed in diritto, ai sensi dell'art.3 della L.241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il parere è assunto all'unanimità dei membri effettivi (componenti di cui al secondo comma lettere da a) ad g) del precedente art.2).

Il verbale di riunione, al quale deve essere allegato copia del relativo avviso di convocazione, deve indicare i nomi dei componenti presenti e contenere una concisa esposizione dei lavori svolti e delle decisioni assunte e devono essere riportati:

- l'indicazione dell'eventuale presenza del richiedente il provvedimento finale o del suo delegato, nonché di eventuali altre persone ammesse alla riunione;
- eventuali rilievi ed osservazioni sul progetto e/o sulle strutture ispezionate; o eventuali dichiarazioni di voto;
- tutte le condizioni e/o prescrizioni eventualmente imposte dalla Commissione.

Il verbale è sottoscritto dal Segretario, dal Presidente o dal suo delegato e da tutti i componenti presenti e comunicato all'interessato per iscritto (in via telematica) a cura del Segretario. Quest'ultimo invierà altresì copia agli uffici che saranno, di volta in volta, indicati dalla Commissione. Il segretario della Commissione ha altresì l'incarico di custodire gli originali dei verbali.

## **Art. 6 - Definizioni**

Fermo stando quanto disposto dal D.M. 19.08.1996 "*Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo*", così come modificato dal D.M. 18 dicembre 2012, ai fini del presente Regolamento:

- a) per luogo pubblico si intende quello a cui chiunque può accedere senza alcuna limitazione (es.: vie, piazze);
- b) per luogo aperto al pubblico si intende quello a cui può accedere chiunque, ma a particolari condizioni imposte da chi dispone del luogo stesso (es.: pagamento di un biglietto per l'accesso);
- c) per luogo esposto al pubblico si intende quello che ha una collocazione tale che dall'esterno è possibile vedere quanto in esso avviene (es.: un cortile, un locale con finestre prospicienti la pubblica via);
- d) per spettacoli si intendono quelle forme di divertimento cui il pubblico assiste in forma passiva (es.: cinema, teatro);
- e) per trattenimenti si intendono quelle forme di divertimento cui il pubblico partecipa in modo attivo (es.: ballo);
- f) per manifestazioni temporanee si intendono le forme di spettacolo o trattenimento che si svolgono per un periodo di tempo limitato nell'arco dell'anno in luoghi non ordinariamente adibiti a dette attività;
- g) per allestimenti temporanei si intendono le strutture ed impianti installati per un periodo limitato, ai fini dello svolgimento di spettacoli o trattenimenti;
- h) per locali si intende l'insieme di fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento, compresi i servizi vari e disimpegni ad essi annessi;
- i) per spettacoli viaggianti si intendono le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi di divertimento anche se le attrazioni sono collegate al suolo in maniera stabile;
- j) per parchi di divertimento si intendono i complessi di attrazioni di spettacolo viaggiante insistenti su una medesima area e per i quali sia prevista un'organizzazione, comunque costituita, dei servizi comuni. Sono classificati come parchi di divertimento anche i complessi di impianti e attrezzature con ricostruzioni ambientali o simili qualora in essi siano presenti anche attrazioni dello spettacolo viaggiante;

k) per parchi di divertimento permanenti si intendono quelli il cui esercizio si svolge nella stessa area per un periodo non inferiore a centoventi giorni lavorativi per anno solare e, trascorso tale periodo, almeno l'80% delle attrazioni resta per l'intero anno solare sull'area nella quale è stato esercitato il parco.

### **Art. 7 - Tipologia locali di pubblico spettacolo soggetti a verifica della Commissione Comunale di vigilanza**

Viste le specificazioni di cui all'art.17 della circolare della Direzione Generale dei servizi antincendi del Ministero dell'interno n.16 del 1951 e D.M. 19 agosto 1996 la verifica da parte della Commissione Comunale di Vigilanza si esplica, principalmente su:

- teatri (con capienza inferiore a 1.300 persone);
- teatri tenda (locali con copertura a tenda destinati a spettacoli o trattenimenti con capienza fino a 1.300 persone);
- cinematografi (con capienza inferiore a 1.300 persone);
- cinema – teatri ovvero locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche ma attrezzati con scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere, (con capienza inferiore a 1.300 persone);
- locali di trattenimento, ovvero locali destinati ad attrazioni varie nonché spazi all'interno di esercizi pubblici attrezzati o comunque destinati allo svolgimento di spettacoli o trattenimenti, (con capienza inferiore a 5.000 persone);
- sale da ballo, discoteche, disco - bar, night club, (con capienza inferiore a 5.000 persone);
- luoghi destinati a spettacoli viaggianti, (con capienza inferiore a 1.300 persone);
- circhi, (con capienza inferiore a 1.300 persone);
- luoghi all'aperto, ubicati in spazi all'aperto ove l'accesso sia subordinato a determinate condizioni, ovvero delimitato o attrezzato con strutture per lo stazionamento del pubblico ed allestiti per spettacoli e trattenimenti, comprese competizioni sportive, automobilistiche, motociclistiche, manifestazioni con partecipazione di veicoli per il volo di qualsiasi genere, (con capienza inferiore a 5.000 persone);
- locali multiuso, ovvero adibiti di norma ad attività non di spettacolo e/o trattenimento, ma utilizzati solo occasionalmente per dette attività, (con capienza inferiore a 5.000 persone);
- sale polivalenti intese come locali adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento, ma utilizzate occasionalmente per attività diverse, (con capienza inferiore a 5.000 persone);
- impianti sportivi in genere dotati di attrezzature per lo stazionamento di spettatori, (con capienza inferiore a 5.000 persone);
- piscine natatorie pubbliche dotate di attrezzature per lo stazionamento di spettatori, (con capienza inferiore a 5.000 persone);
- Auditori e sale convegno, (con capienza inferiore a 1.300 persone);

Sono esclusi dal campo di attività della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CCVLPS) :

- a) Luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento e/o contenimento del pubblico (recinzioni, transenne, sedie, tribune, panche, ecc) per assistere a spettacoli e manifestazioni varie occasionali (ad esempio: spettacolo di burattini, animazioni di piazza, narrazioni, giochi musicali, esecuzioni musicali, concerti ecc.). In tali luoghi è consentita la presenza di palchi o pedane per artisti e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, a condizione che siano installate in aree non accessibili al pubblico e che vengano prodotte le relative certificazioni di corretto montaggio ed esecuzione.
- b) Locali destinati esclusivamente a riunioni operative di pertinenza di sedi di associazioni ed enti.
- c) Circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati.
- d) Pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande in cui sono impiegati strumenti musicali per l'attività di piano bar senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo, e a condizione che non si svolga attività di ballo e/o che l'intrattenimento e/o spettacolo non sia

prevalente rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, e che la capienza e l'afflusso non sia superiore a 100 persone.

e) Allestimenti temporanei (tendoni, tensostrutture, ecc.) nei quali il trattenimento non sia prevalente, bensì a supporto dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e senza l'apprestamento di elementi che lascino presupporre un'attività di pubblico spettacolo.

f) Sagre e fiere di cui al D.Lgs. n.114/1998 e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano effettuate attività di pubblico spettacolo.

g) Mostre ed esposizioni di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

h) Impianti sportivi, palestre, piscine, laghetti a pagamento per la pesca, scuole di danza o simili privi di strutture per lo stazionamento del pubblico.

i) Singole giostre/attrezzature dello spettacolo viaggiante non costituenti luna park.

Per i casi di cui alla lettera a), e), i) congiuntamente alla denuncia di inizio attività di cui alla licenza prevista all'art.68 o 69 del R.D. n.773/1931, deve essere presentata al Presidente della CCVLPS prima dell'inizio della manifestazione: una relazione descrittiva dell'evento corredata dall'idoneità statica delle strutture allestite, la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati ai sensi della legge 46/90 a firma di tecnici abilitati, la dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio. Il responsabile dell'attività, può avvalersi della facoltà di esibire le documentazioni di cui sopra in sede di controllo da parte degli organi preposti.

#### **Art. 8 - Allestimenti temporanei – Verifica delle condizioni di sicurezza**

Per gli allestimenti temporanei relativi a manifestazioni che si ripetono periodicamente senza nulla modificare, di cui al D.P.R. 311/2001 art. 141 comma 3, salvo che la Commissione Comunale non ritenga, che per la natura dei luoghi, sia necessario procedere ogni volta al controllo delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti per i quali la Commissione Comunale di cui all'art. 141/bis abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.

Quanto sopra deve essere avvalorato da dichiarazione resa dal richiedente, nei modi e nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000, in occasione delle richieste di licenza ex art. 80 del T.U.L.P.S.. L'autocertificazione dovrà attestare l'uso degli stessi impianti e attrezzature e le medesime modalità di impiego, con l'osservanza di eventuali prescrizioni fornite dalla CCVLPS. Inoltre, nel caso in cui le attrezzature, i palchi o gli impianti elettrici siano soggetti a reinstallazione, l'organizzatore dovrà presentare una dichiarazione di corretto e regolare montaggio di dette strutture, nonché una dichiarazione di conformità per ogni singolo impianto, rilasciata da tecnico abilitato ai sensi della legge n.46/1990.

#### **Art. 9 - Locali ed impianti di pubblico spettacolo con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone**

Per i locali e gli impianti temporanei di pubblico spettacolo aventi una capienza complessiva inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti, in luogo della Commissione, sono sostituiti da una relazione redatta da un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o all'albo degli architetti o al collegio dei geometri o al collegio dei periti industriali, che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno 19/08/1996 e successive modifiche, nonché il rispetto delle disposizioni sanitarie vigenti.

Successivamente, al termine delle operazioni di installazione, deve essere presentata prima dell'inizio dell'attività temporanea dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture, nonché dichiarazione di conformità, ai sensi della legge 46/90, a firma di tecnico abilitato e collaudo tecnico funzionale per gli impianti preesistenti.

Qualora si tratti di attività di pubblico spettacolo a carattere permanente in locali fissi l'esame progetto resta, comunque, demandato alla competenza della Commissione.

Non potrà considerarsi ai fini della capienza il numero delle persone che eventualmente affollino spazi all'aperto in aree non delimitate nell'ambito di manifestazioni di pubblico spettacolo o trattenimento.

#### **Art. 10 - Locali ed impianti con capienza complessiva superiore a 200 persone**

Per il rilascio della licenza di agibilità di cui all'art.80 del TULPS dei locali e impianti fissi con capienza superiore a 200 persone, anche in caso di cambio gestione, dovrà essere presentata la domanda con le modalità di cui all'art.4 del presente regolamento. Le verifiche e gli accertamenti dovranno essere effettuati dalla Commissione.

In caso di cambio di gestione, ove non siano state effettuate modifiche rispetto alla più recente verifica della Commissione, l'attività può proseguire con la semplice richiesta di volturazione nella quale si attesti la non effettuazione di interventi e/o modifiche, riferita anche agli impianti tecnologici.

#### **Art. 11 - Controlli di cui all'art.141, comma 1 lett. E) del T.U.L.P.S.**

Il Presidente, sentita la Commissione, con proprio provvedimento, individua i componenti delegati ad effettuare i controlli sull'osservanza delle norme e cautele imposte ed il funzionamento dei meccanismi di sicurezza, previsti dall'art.141, 1° comma, lettera e) del TULPS.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 141/bis, ultimo comma del regolamento del TULPS, tra i componenti delegati all'esercizio dei controlli di cui al comma precedente fanno, comunque, sempre parte i componenti della Commissione indicati dalle lettere c) ed e) del comma 2 dell'art.141 bis stesso (Dirigente medico o da medico suo delegato dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, Comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato); in mancanza del rappresentante dei Vigili del fuoco, è designato, in sua sostituzione, uno dei componenti della Commissione, scelto con riguardo alle caratteristiche del locale e delle strutture da controllare.

L'esito dei controlli e degli accertamenti deve essere comunicato, per iscritto al Presidente della Commissione, entro il termine fissato dalla Commissione con, se del caso, il suggerimento all'autorità competente circa gli eventuali provvedimenti da adottare.

Il Presidente, salvo casi urgenti e indifferibili, convoca la CCVLPS per ratificare l'esito del controllo effettuato ai sensi del comma 1 del presente articolo e trasmettere alle autorità competenti le risultanze conclusive della ratifica da approvarsi da parte della Commissione con apposito verbale.

Nei casi urgenti e indifferibili derivanti dal riscontro di carenze sostanziali in ordine alle condizioni di solidità, sicurezza ed igiene, il Presidente trasmette immediatamente alle autorità competenti l'esito dei controlli e degli accertamenti per le determinazioni del caso.

#### **Art. 12 - Locali ed impianti esclusi dalle verifiche della Commissione Comunale di Vigilanza**

Non rientrano nella competenza della Commissione Comunale di Vigilanza le verifiche di:

- locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori e gli altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;

- parchi di divertimento e attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Sanità.

### **Art. 13 - Immissione rumorose nelle manifestazioni di pubblico spettacolo a carattere temporaneo**

Gli organizzatori di manifestazioni a carattere temporaneo del tipo: concerti, spettacoli, feste popolari, sagre, manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, celebrazioni, Luna Park, manifestazioni sportive con l'impiego di sorgenti sonore amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente, devono osservare le disposizioni in materia di inquinamento acustico derivante da particolari attività.

Nel caso non sia possibile per motivi eccezionali e documentali rispettare i limiti e gli orari di cui alle disposizioni sopra indicate, può essere richiesta autorizzazione in deroga che verrà rilasciata previa acquisizione del parere dell'ARPA. L'acquisizione del parere dell'ARPAM si intende facoltativo.

Resta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di esentare l'organizzatore dalla presentazione della relazione di un tecnico competente in acustica, quando il contesto dei luoghi in cui l'attività si svolge (assenza di ricettori nelle immediate vicinanze, strumenti musicali privi di amplificazione ecc.) lo consente, oppure se è già stata presentata una relazione di impatto acustico in una edizione precedente e la manifestazione si ripete con gli stessi allestimenti temporanei e sorgenti rumorose posizionati nella stessa maniera, oppure se trattasi di manifestazioni di non rilevante importanza (musica di sottofondo, esecuzioni musicali, ecc.) senza apprestamenti in genere per lo stazionamento del pubblico, organizzate di norma da organizzazioni pubbliche o da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ad es.: Circoscrizioni, Comitati Cittadini, Pro-Loco, Enti Benefici, Parrocchie in aree pubbliche e/o private).

### **Art. 14 - Documentazione tecnica**

La documentazione tecnica da allegare alla domanda ai fini dell'espressione del parere di conformità dei progetti di cui all'art. 141 comma 1 lettera a), R.D. 6/5/1940 n.635, nonché la documentazione da produrre ai fini dello svolgimento delle verifiche ed accertamenti da espletarsi in sede di sopralluogo è elencata nell'allegato al presente regolamento e fa parte integrante e contestuale dello stesso.

### **Art. 15 - Compensi e spese di verifica e sopralluogo**

L'effettuazione dell'intervento di cui all'articolo 4 è subordinata al pagamento di una somma a titolo di diritti di sopralluogo, nella misura stabilita dalla Giunta Comunale con propria deliberazione.

L'attestazione del versamento deve essere allegata alla richiesta di intervento di cui all'articolo 4, o depositata presso la Segreteria della Commissione prima dello svolgimento del sopralluogo fermo restando che il mancato versamento delle descritte spese, comporta la non effettuazione delle verifiche. I diritti di sopralluogo sono dovuti anche nel caso di esito negativo del sopralluogo stesso.

I diritti di cui al presente articolo non sono dovuti per i controlli periodici di cui all'art. 141, comma 1, lett. e) del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con R.D. n. 635/1940.

La Giunta Comunale può altresì con propria deliberazione, stabilire il pagamento e la misura di diritti di istruttoria, per l'esame delle pratiche nonché prevedere la corresponsione di gettoni di presenza per i membri esterni della commissione.

## **Art. 16 - Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione prevista.

Dalla data di entrata in vigore sono abrogate tutte le eventuali disposizioni che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

## **ALLEGATO DOCUMENTAZIONE TECNICA**

### **LOCALI FISSI CON CAPIENZA PARI O INFERIORE A 200 PERSONE**

#### DOMANDA DI PARERE PREVENTIVO

Tutta la documentazione deve essere prodotta in formato digitale.

- A) Planimetria in scala 1:500 rappresentante l'area occupata dalla costruzione e le aree adiacenti con indicazione esatte relative alla altimetria e alla destinazione degli edifici confinanti o prossimi, fino ad una distanza di almeno 100 metri dal perimetro dell'edificio progettato, nonché delle aree limitrofe sino allo sbocco delle strade urbane adiacenti con le relative sezioni stradali.
- B) Piante e sezioni in scala 1:100 rappresentanti i diversi piani dell'edificio, la disposizione ed il numero dei posti, le installazioni ed impianti previsti (uscite di sicurezza, servizi igienici, impianto di riscaldamento con ubicazione della centrale termica impianto di areazione e condizionamento, impianto antincendio, ecc.).
- C) Relazione tecnica generale, a firma di tecnico abilitato, attestante la rispondenza dell'attività alle specifiche disposizioni tecniche di prevenzioni incendi (D.M. 19/08/1996 per locali di pubblico spettacolo o D.M. 18/03/1996 per impianti sportivi), indicando tra l'altro:
- Accesso all'area
  - Numero massimo delle persone ospitabili;
  - Servizi igienici con riferimento anche a quelli disponibili per persone disabili;
  - Capacità di deflusso. (larghezza ed altezza libere e caratteristiche delle uscite di sicurezza e dei percorsi d'esodo fino alla pubblica via);
  - Misura alzate e pedate delle scale d'esodo;
  - Tipo delle strutture, dei materiali di rivestimento e degli arredi in relazione alla loro resistenza al fuoco e relativa certificazione in conformità alle vigenti normative;
  - Distribuzione dei posti a sedere;
  - Grado di illuminamento di sicurezza;
  - Descrizione funzionale degli eventuali impianti tecnologici ed impianto elettrico accompagnata da eventuali disegni di progetto;
  - Dispositivi antincendio previsti;
  - Segnaletica di sicurezza;
  - Indicazioni relative alla gestione della sicurezza.
- D) Dichiarazione, a firma di tecnico abilitato, sulla rispondenza del locale o della struttura alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno relativo all'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo (D.M. 19/08/1996) o impianto sportivo (D.M. 18/03/1996).
- E) Progetto di massima degli impianti elettrici composto da:
- Relazione tecnica, relativa all'impianto di distribuzione dell'energia elettrica (luce, f.m., emergenza e sicurezza), contenente la classificazione degli ambienti e conseguente scelta del tipo di impianto, le specifiche dei componenti, sezionamento e comando, le

- protezioni contro i contatti diretti e indiretti e contro le sovracorrenti (sovraccarichi e corto circuiti), l'alimentazione dei servizi di sicurezza e di riserva;
- Schema elettrico generale unifilare - preferibilmente a blocchi, dimensionato in ogni componente;
  - Schemi e piani di installazione, tabelle dotazioni impiantistiche, disegni planimetrici (tavole topografiche inerenti i quadri, le luci di emergenza e di sicurezza, gli interruttori di emergenza, la distribuzione delle linee - circuiti ordinari e di sicurezza - e l'ubicazione dei dispersori di terra);
  - Il progetto deve essere redatto da un professionista iscritto ad un albo professionale nell'ambito delle proprie competenze ai sensi dell'art.6 della legge 46/90.
  - Relazione tecnica degli impianti di messa a terra;
  - Relazione tecnica degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche;
- F) Relazione tecnica sui requisiti passivi degli edifici ai sensi del D.P.C.M. 5/12/1997, a firma di Tecnico competente in acustica ai sensi della Legge 26/10/1995 n. 447, con dimostrazione del rispetto dei requisiti previsti per la categoria F sia riguardo agli indici di valutazione di facciate ed elementi di separazione fra unità immobiliari distinte, sia riguardo alla rumorosità immessa negli ambienti dagli impianti tecnologici a servizio di questi;
- G) Relazione tecnica sui requisiti acustici degli impianti di amplificazione sonora ai sensi del D.P.C.M. 16/04/1999, a firma di Tecnico competente in acustica ai sensi della Legge 26/10/1995 n. 447, con dimostrazione, in base alle caratteristiche elettroacustiche delle apparecchiature utilizzate ed alle condizioni acustiche della sala, del rispetto dei limiti di esposizione alla pressione sonora;
- H) Per locali con capienza superiore a 99 persone: Parere Preventivo di Prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale di Vigili del Fuoco;

#### DOMANDA DI AGIBILITA'

- A) Per locali con capienza superiore a 99 persone: Certificato di Prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale di Vigili del Fuoco;
- B) Dichiarazione di conformità alla legge 46 del 1990 comprensiva di riferimenti al progetto, relazione sulla tipologia dei materiali, dati identificative rispondenza alla regola d'arte, dichiarazioni del costruttore del quadro relative alle norme CEI 11/13, riferimenti a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali già esistenti, copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali dell'installatore.
- C) Certificato di collaudo statico della struttura e degli eventuali allestimenti.

#### **INSTALLAZIONI TEMPORANEE CON CAPIENZA PARI O INFERIORE A 200 PERSONE**

Tutta la documentazione deve essere prodotta in formato digitale.

- A) Planimetria in adeguata scala rappresentante l'area occupata dalla installazione e le aree adiacenti con indicazione relative alla altimetria e alla destinazione degli edifici confinanti o prossimi, fino ad una distanza di almeno 100 metri dal perimetro dell'installazione progettata, nonché delle aree limitrofe sino allo sbocco delle strade urbane adiacenti con le relative sezioni stradali.

- B) Piante e sezioni in adeguata scala rappresentanti i diversi livelli dell'installazione, la disposizione ed il numero dei posti, le installazioni ed impianti previsti (uscite di sicurezza, servizi igienici, impianto di riscaldamento con ubicazione della centrale termica impianto di areazione e condizionamento, impianto antincendio, ecc.).
- C) Relazione tecnica generale, a firma di tecnico abilitato, attestante la rispondenza dell'attività alle specifiche disposizioni tecniche di prevenzioni incendi (D.M. 19/08/1996 per locali di pubblico spettacolo o D.M. 18/03/1996 per impianti sportivi), indicando tra l'altro:
- accesso all'area
  - numero massimo delle persone ospitabili;
  - servizi igienici con riferimento anche a quelli disponibili per persone disabili;
  - capacità di deflusso. (larghezza ed altezza libere e caratteristiche delle uscite di sicurezza e dei percorsi d'esodo fino alla pubblica via);
  - misura alzate e pedate delle scale d'esodo;
  - tipo delle strutture, dei materiali di rivestimento e degli arredi in relazione alla loro resistenza al fuoco e relativa certificazione in conformità alle vigenti normative;
  - distribuzione dei posti a sedere;
  - grado di illuminamento di sicurezza;
  - descrizione funzionale degli eventuali impianti tecnologici ed impianto elettrico accompagnata da eventuali disegni di progetto;
  - dispositivi antincendio previsti;
  - segnaletica di sicurezza;
  - gestione della sicurezza con individuazione della squadra addetta all'emergenza.
- D) Dichiarazione, a firma di tecnico abilitato, sulla rispondenza del locale o della struttura alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'interno relativo all'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo (D.M. 19/08/1996) o impianto sportivo (D.M. 18/03/1996).
- E) Relazione tecnica sui requisiti acustici degli impianti di amplificazione sonora ai sensi del D.P.C.M. 16/04/1999, a firma di Tecnico competente in acustica ai sensi della Legge 26/10/1995 n. 447, con dimostrazione, in base alle caratteristiche elettroacustiche delle apparecchiature utilizzate ed alle condizioni acustiche della sala, del rispetto dei limiti di esposizione alla pressione sonora;

**AD AVVENUTA INSTALLAZIONE DEV'ESSERE PRODOTTA:**

- A) Dichiarazione di conformità alla legge 46 del 1990 (se rientrante nell'ambito) o di conformità alla legge 1 marzo 1968 n. 186, rilasciata da tecnico abilitato, comprensiva di riferimenti al progetto, relazione sulla tipologia dei materiali, dati identificative rispondenza alla regola d'arte, copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali dell'installatore;
- B) Dichiarazione di corretto montaggio delle strutture, tensostrutture, pedane, palchi, impalcature, carichi pendenti, etc. a firma dell'installatore.

## **LOCALI FISSI CON CAPIENZA SUPERIORE A 200 PERSONE**

### **DOMANDA DI PARERE PREVENTIVO**

Tutta la documentazione deve essere prodotta in formato digitale.

- A) Scheda informativa generale contenente le informazioni generali sull'attività principali ed eventualmente secondarie soggette a controllo di prevenzione incendi nonché indicazioni sul tipo di intervento in progetto, indicando il tipo di spettacolo o trattenimento;
- B) Relazione tecnica generale, a firma di tecnico abilitato, attestante la rispondenza dell'attività alle specifiche disposizioni tecniche di prevenzioni incendi (D.M. 19/08/1996 per locali di pubblico spettacolo o D.M. 18/03/1996 per impianti sportivi), indicando tra l'altro:
- Accesso all'area
  - Numero massimo delle persone ospitabili;
  - Servizi igienici con riferimento anche a quelli disponibili per persone disabili;
  - capacità di deflusso (larghezza ed altezza libere e caratteristiche delle uscite di sicurezza e dei percorsi d'esodo fino alla pubblica via);
  - misura alzate e pedate delle scale d'esodo;
  - tipo delle strutture, dei materiali di rivestimento e degli arredi in relazione alla loro resistenza al fuoco e relativa certificazione in conformità alle vigenti normative;
  - distribuzione dei posti a sedere;
  - grado di illuminamento di sicurezza;
  - descrizione funzionale degli eventuali impianti tecnologici ed impianto elettrico accompagnata da eventuali disegni di progetto;
  - dispositivi antincendio previsti;
  - segnaletica di sicurezza;
  - indicazioni relative alla gestione della sicurezza.
- C) Relazione tecnica degli impianti tecnologici indicante con chiarezza l'osservanza delle vigenti disposizioni di sicurezza degli stessi. Alla relazione dovranno essere allegati i relativi elaborati grafici;
- D) Relazione tecnica dei presidi antincendio con particolare riferimento all'impianto idrico antincendio e le sue principali caratteristiche, impianti automatici di rilevazione e segnalazione d'incendio, impianti automatici di spegnimento, ecc.;
- E) Relazione tecnica delle caratteristiche costruttive del fabbricato e delle compartimentazioni con riferimento alla loro resistenza al fuoco ovvero con il calcolo di carico d'incendio secondo la circolare M.Int. 91/61 per strutture in acciaio, in c.a. e in c.a.p., ovvero secondo il D.M. 6 marzo 1986 per le strutture in legno, la determinazione della classe dell'edificio valutata secondo le modalità della citata circolare e la verifica della resistenza al fuoco;
- F) Planimetria in scala 1:500 rappresentante l'area occupata dalla costruzione e le aree adiacenti con indicazione esatte relative alla altimetria e alla destinazione degli edifici confinanti o prossimi, fino ad una distanza d almeno 100 metri dal perimetro dell'edificio progettato, nonché delle aree limitrofe sino allo sbocco delle strade urbane adiacenti con le relative sezioni stradali;

- G) Piante e sezioni in scala 1:100 rappresentanti i diversi piani dell'edificio, la disposizione ed il numero dei posti, le installazioni ed impianti previsti (uscite di sicurezza, servizi igienici, impianto di riscaldamento con ubicazione della centrale termica impianto di areazione e condizionamento, impianto antincendio, ecc.)
- H) Relazione tecnica sui requisiti passivi degli edifici ai sensi del D.P.C.M. 5/12/1997, a firma di Tecnico competente in acustica ai sensi della Legge 26/10/1995 n. 447, con dimostrazione del rispetto dei requisiti previsti per la categoria F sia riguardo agli indici di valutazione di facciate ed elementi di separazione fra unità immobiliari distinte, sia riguardo alla rumorosità immessa negli ambienti dagli impianti tecnologici a servizio di questi;
- I) Relazione tecnica sui requisiti acustici degli impianti di amplificazione sonora ai sensi del D.P.C.M. 16/04/1999, a firma di Tecnico competente in acustica ai sensi della Legge 26/10/1995 n. 447, con dimostrazione, in base alle caratteristiche elettroacustiche delle apparecchiature utilizzate ed alle condizioni acustiche della sala, del rispetto dei limiti di esposizione alla pressione sonora;
- J) Parere Preventivo di Prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale di Vigili del Fuoco;
- K) Progetto di massima degli impianti elettrici composto da:
- Relazione tecnica, relativa all'impianto di distribuzione dell'energia elettrica (luce, f.m., emergenza e sicurezza), contenente la classificazione degli ambienti e conseguente scelta del tipo di impianto, le specifiche dei componenti, sezionamento e comando, le protezioni contro i contatti diretti e indiretti e contro le sovracorrenti (sovraccarichi e corto circuiti), l'alimentazione dei servizi di sicurezza e di riserva;
  - Schema elettrico generale unifilare - preferibilmente a blocchi, dimensionato in ogni componente;
  - Schemi e piani di installazione, tabelle dotazioni impiantistiche, disegni planimetrici (tavole topografiche inerenti i quadri, le luci di emergenza e di sicurezza, gli interruttori di emergenza, la distribuzione delle linee - circuiti ordinari e di sicurezza - e l'ubicazione dei dispersori di terra);
  - Il progetto deve essere redatto da un professionista iscritto ad un albo professionale nell'ambito delle proprie competenze ai sensi dell'art. 6 della legge 46/90.
  - Relazione tecnica degli impianti di messa a terra;
  - Relazione tecnica degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche.

#### DOMANDA DI AGIBILITA'

- A) Relazione tecnica inerente le caratteristiche di resistenza al fuoco della struttura contenente:
- calcolo del carico d'incendio, redatto secondo la circolare del M.Int. n. 91 del 14 settembre 1961 per le strutture in acciaio, in conglomerato cementizio armato normale e precompresso, ovvero secondo il D.M. 6 marzo 1986 per le strutture in legno;
  - determinazione della classe dell'edificio valutata secondo le modalità della circolare M.Int. n. 91 del 14 settembre 1961;
  - verifica della resistenza al fuoco;

- dichiarazione attestante che tutti gli elementi strutturali portanti e/o di separazione, conservano le caratteristiche REI per un tempo, in minuti, non inferiore alla classe dell'edificio. Tale documentazione sarà costituita da:
  - certificazione di resistenza al fuoco dell'elemento; nel caso in cui il metodo di verifica non consenta di verificare i requisiti REI dell'elemento è allegata una valutazione a firma di professionista iscritto negli elenchi di cui alla legge 818/84;
  - eventuale documentazione integrativa richiesta dalla Commissione di Vigilanza;
  
- B) Relazione tecnica, redatta da un tecnico abilitato, e controfirmata dal titolare legale rappresentate dell'attività, contenente l'elencazione di tutti i materiali d'arredo, rivestimento ecc. impiegati, con l'indicazione della relativa denominazione commerciale, i singoli quantitativi, il posizionamento e le relative modalità di posa in opera rispetto a quanto indicato nei relativi atti di omologazione (la dichiarazione può essere resa in originale o in copia conforme dalla ditta installatrice), nonché la consistenza e le caratteristiche dei mezzi portatili di spegnimento incendi disponibili e la loro collocazione e l'eventuale avvenuta predisposizione da parte del titolare di idonee procedure attinenti la gestione della sicurezza, alla quale siano allegati:
  - documentazione inerente le dichiarazioni di conformità del materiale o del prodotto da parte del fornitore e le copie dell'omologazione del prototipo prevista dalla normativa vigente;
  - dichiarazione inerente la corretta posa in opera del materiale o dell'arredo a firma dell'installatore, da cui si evincano tipologia, dati commerciali di identificazione, ubicazione ecc.;
  - planimetrie in scala adeguata, redatte da n tecnico abilitato e controfirmate dal titolare legale dell'attività, dove siano evidenziati, nell'effettiva posizione, tutti i materiali impiegati con la relativa denominazione commerciale ed i relativi quantitativi utilizzati .
  
- C) IMPIANTI
  - documentazione inerente gli impianti rilevati ai fini della sicurezza antincendi, ricadenti nel campo di applicazione della legge 46/1990, quali impianti di protezione antincendio, di trasporto e utilizzazione del gas, ecc.; per tali impianti dovrà essere prodotta la dichiarazione di conformità prevista dall'art. 9 della legge 46/1990 tenendo a disposizione per eventuali controlli il progetto e gli allegati obbligatori che la dichiarazione prevede. In tale dichiarazione dovrà essere specificato il rispetto degli obblighi di cui al D.P.R. 15 novembre 1996 n.661, per quanto concerne la marcatura CE degli apparecchi a gas e l'attestato di conformità dei dispositivi installati separatamente, e del d.lgs. 25 novembre 1996, n.626, per quanto riguarda la marcatura CE delle apparecchiature elettriche;
  - documentazione inerente gli impianti di protezione antincendio non ricadenti nel campo di applicazione della legge 46 del 1990: per tali impianti la documentazione sarà costituita da una dichiarazione di corretta installazione e funzionamento da parte dell'installatore, corredata di progetto, riferito alle eventuali norme di prodotto e/o agli eventuali requisiti prestazionali previsti da disposizioni vigenti o da prescrizioni del Comando provinciale VV.FF., a firma di professionista. In assenza di tale progetto, dovrà essere presentata una certificazione, completa di documentazione tecnica illustrativa, a firma di professionista iscritto negli elenchi di cui alla legge 818/84 relativa agli stessi aspetti;
  - documentazione inerente agli impianti di utilizzazione, trasporto e distribuzione dei fluidi infiammabili, combustibili o comburenti, non ricadenti nel campo di applicazione della legge n. 46 del 1990: per tali impianti la documentazione sarà costituita dalla

dichiarazione di conformità a firma dell'installatore, corredata da uno specifico progetto e da eventuali allegati obbligatori. Nella dichiarazione sarà specificato, se pertinente, il rispetto degli obblighi inerenti la marcatura CE.

- attrezzature e componenti di impianti con specifica funzione ai fini della sicurezza antincendio: per tali elementi la documentazione sarà costituita da una dichiarazione di corretta installazione a firma dell'installatore, con allegata la documentazione attestante la conformità del prodotto al prototipo approvato, certificato e omologato dal Ministero dell'interno e la documentazione attestante la conformità del prodotto alla norma tecnica di riferimento;
- D) Progetto definitivo dell'impianto elettrico composto da:
- relazione tecnica sulla consistenza e tipologia dell'impianto;
  - schema a blocchi;
  - schemi topografici;
  - schema elettrico unifilare dimensionato e comprensivo di :
  - potenze installate, potenze assorbite e relativi dimensionamenti;
  - coordinamento delle protezioni.
  - specifiche tecniche delle condutture e dei componenti elettrici.
  - schemi delle apparecchiature assiemate di protezione e manovra;
  - documentazione specifica relativa agli ambienti e applicazioni particolari;
  - documentazione relativa alla protezione contro i fulmini (quando prevista)
- E) Dichiarazione di conformità alla legge 46 del 1990 comprensiva di riferimenti al progetto, relazione sulla tipologia dei materiali, dati identificative rispondenza alla regola d'arte, dichiarazioni del costruttore del quadro relative alle norme CEI 11/13, riferimenti a dichiarazioni di conformità pr ecedenti o parziali già esistenti, copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali dell'installatore;
- F) Documentazione comprovante la presentazione della dichiarazione di conformità all'ISPELS o all'ARPA territorialmente competenti per la messa in esercizio dell'impianto di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
- G) Certificazione dell'impianto elettrico con esame a vista e prove;
- H) Certificato di Prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale di Vigili del Fuoco;
- I) Certificato di collaudo statico della struttura e degli allestimenti.

### **INSTALLAZIONI TEMPORANEE CON CAPIENZA SUPERIORE A 200 PERSONE**

DOMANDA DI PARERE PREVENTIVO E AGIBILITA' Tutta la documentazione deve essere prodotta in formato digitale.

- A) Relazione tecnica generale, a firma di tecnico abilitato, attestante la rispondenza dell'attività alle specifiche disposizioni tecniche di prevenzioni incendi (D.M. 19/08/1996 per locali di pubblico spettacolo o D.M. 18/03/1996 per impianti sportivi), indicando tra l'altro:
- Accesso all'area
  - Numero massimo delle persone ospitabili;

- Servizi igienici con riferimento anche a quelli disponibili per persone disabili;
  - capacità di deflusso. (larghezza ed altezza libere e caratteristiche delle uscite di sicurezza e dei percorsi d'esodo fino alla pubblica via);
  - misura alzate e pedate delle scale d'esodo;
  - tipo delle strutture, dei materiali di rivestimento e degli arredi in relazione alla loro resistenza al fuoco e relativa certificazione in conformità alle vigenti normative;
  - distribuzione dei posti a sedere;
  - grado di illuminamento di sicurezza;
  - descrizione funzionale degli eventuali impianti tecnologici ed impianto elettrico accompagnata da eventuali disegni di progetto;
  - dispositivi antincendio previsti;
  - segnaletica di sicurezza;
  - gestione della sicurezza con individuazione della squadra addetta all'emergenza.
- B) Planimetria in scala 1:500 rappresentante l'area occupata dalle attrezzature provvisorie e le aree adiacenti con indicazione esatte relative alla altimetria e alla destinazione degli edifici confinanti o prossimi, fino ad una distanza di almeno 100 metri dal perimetro, nonché delle aree limitrofe sino allo sbocco delle strade urbane adiacenti con le relative sezioni stradali.
- C) Piante e sezioni in scala 1:100 rappresentanti i diversi livelli dell'installazione, la disposizione ed il numero dei posti, le installazioni ed impianti previsti (uscite di sicurezza, servizi igienici, eventuale impianto di riscaldamento con ubicazione della centrale termica, eventuale impianto di areazione e condizionamento, impianto antincendio, ecc.)
- D) Relazione tecnica sui requisiti acustici degli impianti di amplificazione sonora ai sensi del D.P.C.M. 16/04/1999, a firma di Tecnico competente in acustica ai sensi della Legge 26/10/1995 n. 447, con dimostrazione, in base alle caratteristiche elettroacustiche delle apparecchiature utilizzate ed alle condizioni acustiche della sala, del rispetto dei limiti di esposizione alla pressione sonora.
- E) Progetto di massima degli impianti elettrici composto da:
- Relazione tecnica, relativa all'impianto di distribuzione dell'energia elettrica (luce, f.m., emergenza e sicurezza), contenente la classificazione degli ambienti e conseguente scelta del tipo di impianto, le specifiche dei componenti, sezionamento e comando, le protezioni contro i contatti diretti e indiretti e contro le sovracorrenti (sovraccarichi e corto circuiti), l'alimentazione dei servizi di sicurezza e di riserva;
    - Schema elettrico generale unifilare - preferibilmente a blocchi, dimensionato in ogni componente;
    - Schemi e piani di installazione, tabelle dotazioni impiantistiche, disegni planimetrici (tavole topografiche inerenti i quadri, le luci di emergenza e di sicurezza, gli interruttori di emergenza, la distribuzione delle linee - circuiti ordinari e di sicurezza - e l'ubicazione dei dispersori di terra);
    - Il progetto deve essere redatto da un professionista iscritto ad un albo professionale nell'ambito delle proprie competenze ai sensi dell'art. 6 della legge 46/90.
    - Relazione tecnica degli impianti di messa a terra;
    - Relazione tecnica degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche.
- F) Relazione tecnica di calcolo e verifica delle strutture, tensostrutture, pedane, palchi, impalcature, carichi pendenti, etc. a firma di tecnico abilitato, corredata da eventuali elaborati grafici.

**IN SEDE DI SOPRALLUOGO DI VERIFICA:**

- A) Progetto definitivo dell'impianto elettrico composto da:
- relazione tecnica sulla consistenza e tipologia dell'impianto;
  - schema a blocchi;
  - schemi topografici;
  - schema elettrico unifilare dimensionato e comprensivo di :
    - potenze installate, potenze assorbite e relativi dimensionamenti;
    - coordinamento delle protezioni.
  - specifiche tecniche delle condutture e dei componenti elettrici.
  - schemi delle apparecchiature assiemate di protezione e manovra;
  - documentazione specifica relativa agli ambienti e applicazioni particolari;
  - documentazione relativa alla protezione contro i fulmini (quando prevista)
- B) Dichiarazione di conformità alla legge 46 del 1990 (se rientrante nell'ambito) o di conformità alla legge 1 marzo 1968 n. 186, rilasciata da tecnico abilitato, comprensiva di riferimenti al progetto, relazione sulla tipologia dei materiali, dati identificative rispondenza alla regola d'arte, copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali dell'installatore;
- C) Certificazione dell'impianto elettrico con esame a vista e prove.
- D) Dichiarazione di corretto montaggio delle strutture, tensostrutture, pedane, palchi, impalcature, carichi pendenti, etc. a firma dell'installatore.